

## Lordo, netto e costo del lavoro Ccnl Alimentari Confindustria

**La retribuzione lorda e netta e il costo del lavoro** - A seguito degli incrementi retributivi stabiliti, con decorrenza 1° giugno 2007, dal Verbale di accordo del 21 luglio 2007, la retribuzione contrattuale lorda, l'ammontare netto al dipendente e il costo per il datore di lavoro si attestano ai valori indicati nella tabella di seguito riportata.

Ccnl: Alimentari industria											
Retribuzione contrattuale lorda, netta e costo per il periodo dall'1.6.2007 al 31.3.2008											
Liv.	Qual.	Retribuzione annua				Costo <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>					Decontrib.
		Lorda	%	Netta	%	Annuo	%	Mensile	Giornaliero	Orario	
1SQ	q	33.130,00	100	22.387,00	67,57	49.893,00	150,60	4.157,75	239,29	30,70	993,90
1S	imp.	31.726,00	100	21.672,00	68,31	47.790,00	150,63	3.982,50	229,21	29,41	951,78
1	imp.	28.507,00	100	19.792,00	69,43	42.969,00	150,73	3.580,75	206,09	26,44	855,21
2	imp.	24.753,00	100	17.480,00	70,62	37.345,00	150,87	3.112,08	179,11	22,98	742,59
	viagg.	24.753,00	100	17.480,00	70,62	36.363,00	146,90	3.030,25	174,40	22,38	742,59
3A	imp.	22.607,00	100	16.177,00	71,56	34.131,00	150,98	2.844,25	163,70	21,00	678,21
	ope.	22.607,00	100	16.185,00	71,59	34.461,00	152,44	2.871,75	165,28	21,21	678,21
3	imp.	20.998,00	100	15.199,00	72,38	31.720,00	151,06	2.643,33	152,13	19,52	629,94
	viagg.	20.998,00	100	15.207,00	72,42	32.026,00	152,52	2.668,83	153,60	19,71	629,94
	ope.	20.998,00	100	15.199,00	72,38	30.887,00	147,09	2.573,92	148,14	19,01	629,94
4	imp.	19.925,00	100	14.547,00	73,01	30.113,00	151,13	2.509,42	144,43	18,53	597,75
	ope.	19.925,00	100	14.554,00	73,04	30.404,00	152,59	2.533,67	145,82	18,71	597,75
5	imp.	18.852,00	100	13.895,00	73,71	28.506,00	151,21	2.375,50	136,72	17,54	565,56
	ope.	18.852,00	100	13.902,00	73,74	28.781,00	152,67	2.398,42	138,04	17,71	565,56
6	ope.	17.779,00	100	13.250,00	74,53	27.159,00	152,76	2.263,25	130,26	16,71	533,37

**Note:**

(1) Per gli amministrativi il costo annuo si riduce, per effetto dell'applicazione di un tasso Inail più basso (0,51% anziché 5,16%), nelle seguenti misure: 1SQ = 1.541,00; 1S = 1.476,00; 1 = 1.326,00; 2 = 1.151,00; 3A imp. = 1.051,00; 3 imp. = 977,00; 4 imp. = 927,00; 5 imp. = 877,00.

(2) Divisore per costo giornaliero = 208,5.

Divisore per costo orario = 1.625.

(3) Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo per Cigs (0,90% di cui 0,30% dipendente) e per Mobilità (0,30%); il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentuali e il contributo FgTfr ipotizzato passa da 0 a 0,13%.

Il minor costo annuo per l'azienda è il seguente: 1S Q = 370,00; 1S = 354,00; 1 = 318,00; 2 imp./viagg. = 276,00; 3A imp./ope. = 252,00;

3 imp./viagg./ope. = 234,00; 4 imp./ope. = 222,00; 5 imp./ope. = 210,00; 6 ope. = 198,00.

La retribuzione netta del dipendente aumenta invece di: 1S Q = 67,00; 1S = 65,00; 1 = 59,00; 2 imp./viagg. = 52,00; 3A imp./ope. = 49,00;

3 imp./viagg./ope. = 46,00; 4 imp./ope. = 44,00; 5 imp./ope. = 42,00; 6 ope. = 40,00.

(4) Per le imprese con un numero di dipendenti compreso fra 16 e 50, il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentuali e il contributo FgTfr ipotizzato passa da 0 a 0,13%.

Il minor costo annuo per l'azienda è il seguente: 1S Q = 59,00; 1S = 56,00; 1 = 51,00; 2 imp./viagg. = 44,00; 3A imp./ope. = 40,00; 3 imp./viagg./ope. = 37,00; 4 imp./ope. = 35,00; 5 imp./ope. = 33,00; 6 ope. = 32,00.

I dati utilizzati per la determinazione dei predetti valori sono i seguenti:

**a) Retribuzione lorda**

- minimo tabellare, indennità di contingenza, indennità funzione quadro, Edr e 2 scatti di anzianità;
- numero mensilità considerate: 14;
- festività retribuite: 4 novembre;

- assenteismo: 2% malattia, 1% infortuni, 0,50% maternità e 0,50% permessi (diversi da quelli contrattualmente previsti per la riduzione d'orario).

**b) Retribuzione netta**

- trattenute previdenziali: 9,49% (aliquota industria con oltre 50 dipendenti) più 1% sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia pensionabile;

- detrazioni per lavoro dipendente vigenti dal 2007;
- trattenute fiscali: aliquote Irpef (ora Ire) e relativi scaglioni di reddito vigenti dal 2007;
- trattenuta addizionale regionale all'Irpef (ora Ire): 1,4% (Aliquota prevista per la maggioranza delle regioni, art. 50, Dlgs n. 446/1997 e successive modificazioni. Alcune Regioni prevedono aliquote, anche differenziate, in funzione del reddito, conseguentemente per i lavoratori residenti nelle predette Regioni la retribuzione netta potrebbe risultare diversa);
- trattenuta addizionale comunale/provinciale: 0,40% (media addizionali comunali anno 2006 tenendo conto di un possibile incremento nel 2007);
- detrazioni d'imposta per carichi di famiglia: non considerate;
- previdenza integrativa: 1%.

### c) Costo

- aliquota contributiva Inps carico azienda: 31,88% operai; 29,66% impiegati (per le aziende con meno di 15 dipendenti, l'aliquota diminuisce dell'1,07% mentre per le aziende con un numero di dipendenti compreso tra 16 e 50 l'aliquota diminuisce dello 0,17%).

*Contributi FgTfr* - La Finanziaria 2007 e il Dlgs n. 252/2005 (riforma della previdenza complementare) prevedono, come misura compensativa, l'esonero del contributo dovuto al FgTfr in proporzione ai Tfr che confluiscono ai fondi di previdenza complementare e, per le aziende con almeno 50 addetti, al Fondo Tesoreria Inps. La riduzione contributiva ipotizzata: imprese fino a 50 dipendenti 0,07%; imprese oltre 50 dipendenti 0,20%;

- tasso Inail (premi di tariffa secondo quanto stabilito dal Dm 12.12.2000): 5,16% classificazione Inail Industria media da 14.10 a 14.33 e da 14.50 a 14.62 grande gruppo 1, più addizionale 1%, più addizionale 1,71% per danno biologico);

- Tfr (retribuzione contrattuale/13,5) più rivalutazione 3% su accantonamento medio di € 8.000,00;

- incidenza dell'Irap = 4,25% sul totale costo esclusi i premi Inail (non sono stati considerati: l'incremento Irap previsto in alcune Regioni; l'incidenza del maggiore onere per Irpef (ora Ire) o Ires per effetto dell'indeducibilità del tributo regionale).

**1. Deduzione forfetaria** - Ai soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a e), dell'art. 3 del Dlgs n. 446/1997, con componenti positivi, che concorrono alla formazione del valore della produzione, non superiore, nel periodo d'imposta, a € 400.000, è concessa, dal 1° gennaio 2003, una deduzione da applicare sulla base imponibile ai fini dell'Irap, pari a € 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino ad un massimo di cinque (esclusi apprendisti, disabili e contratti di formazione e lavoro; si ritiene quindi che non sono da escludere i nuovi contratti di inserimento/reinserimento introdotti dal Dlgs n. 276/2003).

**2. Deduzione per occupazione aggiuntiva** - Ai soggetti che effettuano occupazioni aggiuntive (assunzioni a tempo indeterminato) nei periodi d'imposta

2005-2007, rispetto alla media dei lavoratori a tempo indeterminato del periodo d'imposta 2004, il costo di tali dipendenti è escluso (dal 2005 al 2008) dalla base imponibile entro il limite di € 20.000/anno per ciascun nuovo dipendente assunto e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale rispetto all'anno precedente (art. 11, Dlgs n. 446/1997 e successive modificazioni).

L'Agenzia delle Entrate (circ. n. 26/2006) ha precisato che la deduzione può essere fruita per i nuovi assunti che risultano, alla fine del periodo d'imposta, in eccedenza rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto, per i quali a diverso titolo sia cessato il rapporto di lavoro nel medesimo periodo d'imposta.

Nelle Regioni del Sud (Obiettivo 1) il beneficio è quintuplicato mentre nelle aree svantaggiate (Obiettivo 2) il beneficio è triplicato (entro i limiti di aiuto fissati dall'Ue).

Per le condizioni e i limiti si rinvia al testo del nuovo art. 11 del Dlgs n. 446/1997 e alle circolari A.E. n. 7 e 26/2006.

**3. Finanziaria 2007** - Dal 2007 risulta possibile per i lavoratori a tempo indeterminato, abbattere la base imponibile Irap di € 5.000 forfettari (€ 10.000 Regioni Sud più Abruzzo e Molise) e del costo dei contributi obbligatori previdenziali e assistenziali. La norma ha la seguente decorrenza:

- da febbraio 2007 nella misura del 50%;
- da luglio 2007 nella misura del 100%.

Le predette deduzioni sono alternative a quelle indicate nei precedenti punti 1 e 2.

**N.B.** In quasi tutte le Regioni è prevista una minore incidenza dell'aliquota Irap, limitatamente ad alcune categorie di soggetti, di attività economiche e per durate temporali variabili, con particolare riferimento alle imprese di nuova costituzione;

- oneri aggiuntivi vari: 1,50%
- previdenza integrativa: 1,10%.

### d) Altri dati

- i giorni lavorativi annui sono stati così calcolati: giorni di calendario meno le domeniche, i sabati, le festività, le ferie (22 giorni), meno i permessi, la riduzione orario e l'assenteismo;

- le ore lavorative annue sono state così calcolate: giorni lavorativi per 7,8 ore.

### e) Decontribuzione

L'ultima colonna della tabella «decontribuzione» indica l'ammontare massimo di esenzione contributiva nella misura del 3%, in vigore del 1° gennaio 2000, con riferimento alla retribuzione contrattuale, delle eventuali erogazioni variabili (legate a determinati indicatori aziendali o territoriali) che dovessero eventualmente essere concordate a livello di contrattazione aziendale o territoriale (art. 2, Dl n. 67/1997 - legge n. 135/1997). Il contratto deve essere depositato presso la Dpl. La legge delega di riforma delle pensioni prevede la possibilità di elevare la percentuale di decontribuzione dal 3% al 4% (deroga attualmente non applicata).